

COMUNE DI LODI

Provincia di Lodi

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. __ del __.__.2016

Articolo 1. Oggetto e definizioni

1. Il presente Piano comunale viene predisposto, ai sensi dell'art. 29bis, comma 2, della Legge Regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i., per recepire le linee guida e gli indirizzi, della stessa regione, per la gestione e la disciplina delle attività occasionali di cessione, a fini solidaristici, individuate dall'art. 29quater della legge regionale di cui sopra, esercitate su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico.

2. Si considerano "cessioni di beni a fini solidaristici", le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato, merci di cui al paragrafo III, in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza, o, di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività, per il fine a cui si riferiscono, non sono considerate commerciali e di conseguenza, i relativi introiti, non sono soggetti ad alcun tipo di tassazione, alle quali invece sono sottoposte le cessioni commerciali e agli enti richiedenti tali tipologia di cessioni, i comuni non possono chiedere alcun tributo.

3. Dalle attività disciplinate dal presente piano, le quali, non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a SCIA, ex articolo 19 della L. 241/90, sono escluse, le attività di raccolta fondi nei casi in cui: a) siano esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone quali, a titolo esemplificativo, i soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatore; b) qualora siano effettuate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

Articolo 2. Soggetti

1. Le cessioni di beni a fini solidaristici di cui all'articolo 1, possono essere svolte, esclusivamente, da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata e da almeno un anno.

2. L'Ente non commerciale deve essere dotato di Statuto e/o Atto Costitutivo, dal quale è possibile evincere l'oggetto sociale e proprio le caratteristiche di ente non commerciale.

3. Le cessioni di cui al comma 1, possono essere effettuate, eccezionalmente, anche da operatori commerciali, ma solo in caso di raccolta fondi, per scopi benefici e solo nel caso che il ricavato sia interamente devoluto, detratto le spese vive, all'Ente, senza scopo di lucro, indicato nella richiesta. A riprova inoltre, della devoluzione del ricavato all'Ente indicato, dovrà poi essere inviata all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione, prova dell'effettivo versamento.

Articolo 3. Merci oggetto di cessione

1. Le cessioni a fini solidaristici di cui al precedente articolo 1, possono riguardare: a) prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici; b) prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

Articolo 4. Individuazione delle aree

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, possono essere esercitate prevalentemente nelle seguenti zone del territorio comunale, indicate qui di seguito ed evidenziate nell'allegata planimetria:

P.zza Vittoria

Portici tra Piazza Vittoria e P.zza Broletto

Corso Umberto fronte Prefettura

Corso Umberto angolo via Verdi

P.zza S. Francesco

P.zza Castello

Viale Dante - tratto Piazza Castello - angolo via dell'acquedotto, su ambo i lati

P.zza Albarola.

2. Eventuali richieste di effettuare l'attività prevista dall'articolo 29^{quater}, della Legge Regionale Lombardia 6/2010 e s.m.i., in luoghi diversi da quelli sopra indicati, saranno valutate dal dirigente del settore 6, al fine di evitare, sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali, in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione, in aree eccessivamente marginali, in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua.

L'Ufficio ricevente la richiesta, potrebbe inoltre indirizzare le attività, verso aree dove già si riscontrano flussi significativi di pubblico, dovuti alla presenza di servizi non commerciali (ospedali, scuole, uffici, alberghi, ecc.), con l'obiettivo di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi, minimizzando la sottrazione di risorse alle attività commerciali.

Articolo 5. Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

1. Gli enti che intendono svolgere le attività di cui al precedente articolo 1, devono presentare istanza, non in bollo, utilizzando l'apposito modulo, reperibile sulla modulistica pubblicata sul sito del comune di Lodi, www.comune.lodi.it, a mezzo pec, indirizzata all'Ufficio Commercio Aree Pubbliche del Comune di Lodi.

2. Alla domanda di cui al comma 1, è possibile allegare la seguente documentazione: a) una copia del proprio Atto Costitutivo e/o Statuto, da cui si possono desumere le caratteristiche di cui all'articolo 2; b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

3. La documentazione di cui al comma precedente, può essere resa disponibile, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente.

4. Per quanto riguarda inoltre, le specifiche di cui alla lettera a) gli enti non commerciali, iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici, possono assolvere al suddetto obbligo, comunicando al Comune, quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 241/90.

5. La documentazione di cui al comma 2, deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell'Ente richiedente l'occupazione.

6. La domanda di cui al comma 1, comprenderà anche l'occupazione di suolo pubblico o di suolo privato in disponibilità pubblica, dovrà essere presentata, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa e dovrà poi indicare le generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività; l'indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi non in contrasto con esercizi commerciali, in sede fissa, mercati, o singoli posteggi su area pubblica, che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, determinata dal Piano comunale di cui all'articolo 29 bis, comma 2 della L.R. 6/2010; la dimensione e tipologia dello spazio che si richiede di occupare (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.); la data, l'orario e le finalità dell'iniziativa; il tipo di merce offerta in cessione; la dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione, se alimentari, siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva; la dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi, per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

7. Gli operatori di cui al comma 3, del precedente articolo 2, dovranno presentare la domanda così come previsto da questo articolo, indicando di voler effettuare la cessione, ai soli fini benefici, di cui allo stesso comma 3 sopra citato.

8. In caso di pluralità di iniziative da svolgere, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime, di durata massima annuale.

9. Non è possibile per lo stesso Ente effettuare più di 10 iniziative ai sensi dell'art. 29^{quater} della L.R. Lombardia, nel territorio del Comune di Lodi. Qualora le domande presentate eccedano il limite, di cui al precedente periodo, le postazioni e/o le date disponibili, sono suddivise, equamente, tra i soggetti richiedenti, preferendo, in ogni caso, le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree, di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.

Articolo 6. Autorizzazione per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

1. L'ufficio Commercio su Aree Pubbliche, verificata la regolarità dell'istanza, emetterà autorizzazione per l'esercizio di cessione di beni a carattere solidaristico, con concessione temporanea di occupazione di area pubblica a titolo gratuito, con i modi ed i mezzi stabiliti nei precedenti articoli del presente piano.
2. E' fatto obbligo alla Polizia Locale, di verificare che il richiedente abbia le caratteristiche previste dall'articolo 2 e che le postazioni, in cui si chiede di svolgere l'attività, non siano in contrasto con le attività commerciali in sede fissa, mercati, o singoli posteggi su area pubblica, che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, provvedendo in tal caso, a sospendere immediatamente l'attività e ad effettuare, senza indugio, la segnalazione all'Ufficio Commercio Aree Pubbliche, per l'emissione di provvedimento di revoca dell'autorizzazione.
3. In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta all'Ufficio Commercio Aree Pubbliche, una comunicazione in carta libera, con cui dichiara i medesimi elementi di cui all'articolo 5. Qualora l'Ente richieda di effettuare l'attività, su area privata, normalmente non aperta al pubblico, dovrà essere trasmesso all'Ufficio di cui al punto precedente, la documentazione di cui al precedente articolo 5, comma 6 ed il consenso scritto, del proprietario e/o organizzatore dell'evento, entro 15 giorni dall'inizio dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se, l'Ufficio comunale preposto, non avrà comunicato motivi ostativi, entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa.
4. Possono invece sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti, in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale, fermo restando il rispetto dei requisiti da parte dei soggetti cessionari, di cui al precedente articolo 2. Deve pertanto, in ogni caso, essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale, svolta dagli operatori commerciali, al dettaglio in sede fissa, o su posteggio.

Articolo 7. Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

1. Le occupazioni su area pubblica, dei banchi e/o attrezzature utilizzati per la cessione di beni a fini solidaristici, devono essere posizionate in modo da, non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale, non danneggiare la sede stradale, non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari, non nascondere alla vista le vetrine degli esercizi commerciali, artigianali e dei servizi vari.
2. L'attività di cui all'articolo 1 deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità di cui al precedente articolo 2.
3. Sono ammesse insegne e strutture, riportanti i simboli identificativi dell'Ente non commerciale ed esplicative dell'iniziativa della raccolta fondi.
4. Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati, in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico, anche con l'utilizzo di generatori di corrente, che non producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti.
5. E' fatto assoluto divieto usare amplificatori o richiami sonori.
6. E' obbligatorio esporre al pubblico, per tutta la durata dell'iniziativa, apposita segnaletica, contenente l'indicazione dell'ente promotore, lo scopo perseguito con la raccolta fondi, la dizione "offerta libera", eventualmente, predeterminata nell'importo minimo.
7. Le cessioni di beni a carattere solidaristico non possono svolgersi in forma itinerante.

Articolo 8. Occasionalità delle attività

1. Le postazioni per lo svolgimento delle attività, non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica, salvo che non sussistano accordi, tra varie organizzazioni e il comune, per l'utilizzo a rotazione della stessa postazione, ferma restando, la necessità di un'equa

distribuzione del numero complessivo delle iniziative, tra le aree individuate per tali finalità all'interno del medesimo comune.

2. Non è individuato un numero massimo di iniziative, di cui all'articolo 1 che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale, fermo restando, l'avvicendamento di soggetti diversi, nello stesso luogo.

3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 del d.lgs. 460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa, è stabilita di volta in volta, dal Comune, a seconda della tipologia e della significatività dell'evento. Non si pone, inoltre, alcun limite temporale, per le attività di cui all'articolo 1, nel caso siano organizzate, in modalità raccolta di fondi, per emergenze, a fronte di eventi calamitosi straordinari.

Articolo 9. Disposizione finale e Sanzioni

1. Il presente Piano Comunale è da intendersi quale regolamento comunale, per la disciplina delle cessioni di beni a fini solidaristici.

2. Chiunque pertanto violi, uno degli articoli del presente Piano, è soggetto al pagamento di sanzione amministrativa, determinabile nelle modalità previste dal regolamento sulla disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative, per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 10. Entrata in vigore

1. Il presente Piano per le cessioni a fini solidaristici entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Lodi, che avverrà, a seguito di avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale, di approvazione dello stesso.

Articolo 11. Trasparenza e pubblicità

1. Il presente Piano sarà pubblicato, sul sito web del Comune di Lodi, ove verrà fornita, in apposita sezione, la modulistica utile, per la presentazione delle istanze per la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, per la cessione di beni a fini solidaristici.

Articolo 12. Norme di rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente Piano, si rinvia alla normativa nazionale che regola le cessioni di beni a fini solidaristici ed alla Legge Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010, come successivamente integrata e modificata.

2. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi, aventi carattere sovraordinato, nella materia oggetto del presente Piano, si devono intendere recepite in modo automatico.

3. Sono da ritenersi non più valide, e/o abrogate, tutte le norme di legge o disposizioni regolamentari, contenuti in atti del Comune, relative alle cessione di beni a fini solidaristici, da effettuarsi, a richiesta, nel territorio comunale, non compatibili con le disposizioni del presente Piano Comunale.

